

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Renato Ricciardi, Lorenzo Quadri e cofirmatari per la costituzione di una Fondazione per la promozione di iniziative e progetti volti al consolidamento economico, occupazionale e sociale del Cantone [Oro BNS]

del 10 aprile 2006

Un patto per l'economia e l'occupazione

I sottoscritti deputati, avvalendosi delle facoltà loro concesse, inoltrano la presente iniziativa parlamentare, presentata nella forma generica. È chiesta la costituzione, tramite un apposito testo legislativo, di una Fondazione (o eventualmente altra persona giuridica) per la promozione di iniziative e progetti volti al consolidamento economico, occupazionale e sociale del Cantone. La Fondazione riceverà in dotazione il provento dell'oro della Banca Nazionale Svizzera o una sua congrua parte. La Fondazione potrà pure essere aperta alla partecipazione della Banca dello Stato, di altre banche o istituzioni che ne condividano gli scopi. Nella fondazione saranno rappresentati lo Stato e le forze economiche e sociali più rappresentative (segnatamente: padronato e organizzazioni sindacali).

Considerazioni

1. L'attribuzione al Cantone Ticino di 557 milioni di franchi, quale partecipazione al provento della vendita delle riserve auree eccedentarie della Banca Nazionale Svizzera, ha sollevato un vasto dibattito attorno all'impiego di questo introito.
2. Le scelte adottate dal Consiglio di Stato e dal Gran Consiglio si sono tradotte nella copertura del disavanzo dei conti 2005 (pari a 277 milioni di franchi) e in un ammortamento straordinario del debito cantonale (per un importo di 280 milioni di franchi). Sulla prima operazione sarà il Parlamento a pronunciarsi in occasione dell'esame dei conti consuntivi; sulla seconda sarà il popolo stesso, vista la riuscita del referendum lanciato contro tale decisione.
3. Essendo tuttora aperte diverse alternative, è opportuno evidenziare i criteri, che dovrebbero orientare l'impiego del provento dell'oro. Il suo carattere inoppugnabilmente straordinario induce in primo luogo a privilegiare una destinazione parimenti straordinaria. Quale frutto di riserve accumulate nel tempo ad opera di successive generazioni, merita in secondo luogo di ottenere una destinazione rispettosa degli interessi non solo di quella odierna ma anche delle giovani e future generazioni.
4. In coerenza con questo indirizzo, il provento dell'oro dovrebbe essere mantenuto prevalentemente distinto dai conti ordinari dello Stato, in modo da evitare che vi si dissolva per obiettivi di contingenza finanziaria. Tale distinzione consente di devolvere compiutamente questa entrata straordinaria a finalità rispondenti ad un disegno di sostegno e di solidarietà verso le future generazioni.
5. Una prima scelta, che si pone al legislatore, consiste nel fissare la parte che può essere attribuita ai conti ordinari dello Stato (e conseguentemente a favore di obiettivi immediati). Dovrà trattarsi di un importo ragionevolmente e legittimamente rivendicabile da parte della cittadinanza attuale, in riflesso alle effettive difficoltà prodotte dalle radicali ed accelerate trasformazioni odierne, che comportano un intensificato bisogno di intervento statale.

6. La rimanenza (che a mente dei sottoscritti dovrebbe risultare maggioritaria o corrispondere per lo meno ai 280 milioni di franchi devoluti all'ammortamento straordinario) andrà incanalata verso la copertura dei bisogni futuri del Paese. La formula più adeguata per marcare il carattere e la finalità straordinaria sembra essere quella di devolvere l'importo a un "ente" (come ad esempio una Fondazione) e di vincolarlo pertanto ad un uso duraturo al fine di finanziare, in modo oculato, attività specifiche volte a diversificare, rafforzare e consolidare il tessuto economico cantonale, sostenere e promuovere l'occupazione e migliorare la coesione sociale nel nostro Cantone. Il nuovo "ente" - del quale andranno definite sia la natura giuridica, sia le modalità gestionali - dovrà essere emanazione del potere politico ma dovrà poter operare in modo distinto dallo stesso.

7. Si pone infine la scelta dei campi di intervento - perlomeno iniziali - ai quali attribuire le risorse disponibili o parte di esse. Le caratteristiche di queste ultime inducono a privilegiare i provvedimenti, che concorrono ad un effettivo consolidamento della struttura economica, occupazionale e sociale. Alle misure redistributive, che consumano rapidamente le risorse generando per questo motivo benefici passeggeri, devono essere preferiti i provvedimenti capaci di produrre riverberi duraturi.

A tal fine sarà opportuno che il futuro "ente" proceda ad investire buona parte dell'importo in dotazione, onde generare introiti da devolvere a contributi a fondo perso. È questa la ragione che giustifica la messa a disposizione dell'ente di un importo cospicuo.

8. Tra gli indirizzi di impiego delle risorse, che meritano di essere presi seriamente in considerazione ed attuati anche in tappe successive, sono ritenuti di particolare utilità i seguenti:

a) promozione dell'imprenditorialità

Risulta degno di considerazione:

- il sostegno alla creazione di nuove aziende in Ticino, nella loro fase di "start-up", promosse soprattutto da giovani intenzionati a valorizzare economicamente idee o progetti innovativi maturati durante il ciclo di studi, di ricerche o di esperienze professionali così come
- il sostegno a progetti di "spin off" e di "management by out" (ripresa di aziende o parte di esse dai quadri o da una parte dell'azionariato),
- il sostegno a PMI che incontrano problemi di successione a causa di motivi finanziari nonché
- il sostegno a strutture di consulenza e intermediazione, promosse da associazioni e istituzioni non-profit, in grado di accompagnare nuove aziende e nuove attività indipendenti durante la loro fase di start-up, di sviluppo e di consolidamento

tramite segnatamente

- la messa a disposizione di "seed money" (finanziamenti iniziali volti a verificare l'effettiva fattibilità del progetto nonché i necessari studi di mercato),
- la fornitura di capitali (sia nella forma del "private equity" - con la partecipazione al capitale azionario in particolare nelle aziende in fase di start-up e di spin-off - sia tramite prestiti a condizioni vantaggiose) necessari al decollo, all'espansione e al mantenimento di progetti e aziende meritevoli, selezionate in base a precisi criteri qualitativi e
- altre forme di finanziamento consone con gli scopi che si intendono perseguire.

b) ricerca e innovazione

Appare utile promuovere:

- il potenziamento delle attività di ricerca, di promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico ad opera degli organismi impegnati in Ticino su questi versanti;
- il rafforzamento delle formule di collegamento tra i centri, che si occupano di ricerca e diffusione dell'innovazione e le imprese locali.

c) occupazione

Oltre alle misure già previste dalla legislazione federale e cantonale, risorse aggiuntive potrebbero consentire ad esempio:

- il sostegno a progetti di accompagnamento e di reinserimento di persone difficilmente collocabili, come gli "incubatori sociali", sull'esempio di quanto già viene fatto in altri Paesi (per es. Italia e Francia);
- l'estensione delle misure volte ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro dei giovani;
- l'adozione di incentivi per le aziende che si impegnano ad occupare persone parzialmente invalide o con comprovate limitazioni di salute.

d) aspetti sociali

Una quota minoritaria del capitale potrebbe essere utilizzata per interventi puntuali di carattere prevalentemente redistributivo, diluiti sull'arco di alcuni anni, a vantaggio di alcune categorie bisognose di cittadini ticinesi (per esempio anziani che beneficiano della sola AVS, famiglie monoparentali toccate dalla misura di contenimento dell'anticipo alimenti, persone e famiglie colpite dalla riduzione dei sussidi per il pagamento dei premi di cassa malati ecc.).

Potranno pure essere presi in considerazione ulteriori campi, che possono segnatamente contribuire a rafforzare la coesione sociale o ad incentivare i processi di riorganizzazione istituzionale.

9. Nell'impiego delle risorse per questi o altri provvedimenti, ritenuti capaci di contribuire a rafforzare la solidità strutturale del Cantone, si veglierà a salvaguardare una distribuzione proiettata sul lungo termine. Come indirizzo generale, i finanziamenti saranno quindi alimentati dal reddito del capitale investito e - soprattutto per le operazioni nell'ambito del "private equità" - da una limitata parte del medesimo, così da poterlo in buona parte preservare nel tempo. Il futuro potrebbe infatti manifestare ulteriori esigenze, da prendere a carico.

10. In conclusione, attraverso la presente iniziativa si intende in particolare:

- preservare e valorizzare a lungo termine il provento dell'oro della BNS (dedotta una parte che potrà essere utilizzata per il miglioramento dei conti del Cantone), affinché anche le generazioni future possano beneficiarne;
- dare in dotazione tale provento ad un "ente" (come ad esempio una fondazione) con personalità giuridica propria e che operi sotto la supervisione dell'autorità cantonale al fine di diversificare e consolidare il tessuto economico ed occupazionale cantonale;
- delineare un primo catalogo di provvedimenti - e dei relativi criteri di applicazione - che è opportuno sostenere con questa risorsa finanziaria straordinaria.

Per i motivi espressi si chiede che vengano emanate opportune norme di legge. A tal fine la Commissione incaricata potrà allestire ai sensi dell'art. 98 cpv. 2 lett. b) della Legge sul Gran Consiglio un adeguato progetto elaborato.

Renato Ricciardi e Lorenzo Quadri
Bignasca - Butti - Gobbi N. - Guidicelli